REGOLAMENTO (CEE) N. 1093/75 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1975

che modifica i regolamenti (CEE) nn. 1107/68 e 1108/68 per quanto riguarda le condizioni d'acquisto di taluni formaggi e di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 699/75 (4), nonché l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/74 (6), fissano gli importi forfettari delle spese supplementari di trasporto dei prodotti consegnati presso un magazzino dell'organismo d'intervento situato ad una distanza superiore a 100 km ; che è opportuno modificare tali importi onde tener conto dell'aumento delle spese di trasporto nella Comunità ;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1108/68, al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento il latte scremato in polvere non deve essere stato fabbricato da più di un mese ; che, tenuto conto dell'evoluzione del mercato e della situazione delle scorte, è opportuno portare detto periodo a due mesi ; che peraltro, onde evitare speculazioni in caso di modifica del prezzo d'acquisto, è opportuno mantenere il periodo di un mese per i due mesi successivi alla data d'applicazione della modifica del prezzo d'acquisto ; che, inoltre, si è reso necessario precisare la data che determina il periodo massimo di fabbricazione prescritto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. All'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1107/68, l'importo di « 0,032 unità di conto » è sostituito dall'importo di « 0,035 unità di conto ».

2. All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1108/68, l'importo di « 0,031 unità di conto » è sostituito dall'importo di « 0,034 unità di conto ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1108/68 è sostituito dal seguente :

« 1. Gli organismi d'intervento acquistano soltanto latte scremato in polvere di prima qualità rispondente ai requisiti in materia di qualità, di imballaggio e di indicazioni esterne menzionati nell'allegato e che, alla data del deposito dell'offerta di vendita presso l'organismo d'intervento, non sia stato fabbricato da più di due mesi.

Tuttavia, il periodo massimo di cui al comma precedente è di un mese per il latte scremato in polvere offerto all'organismo d'intervento nei due mesi successivi alla data di applicazione di una modifica del prezzo d'acquisto di detto prodotto praticato dall'organismo d'intervento ed espresso in unità di conto o in moneta nazionale ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.
(4) GU n. L 69 del 18. 3. 1975, pag. 10.
(5) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
(6) GU n. L 173 del 28. 6. 1974, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione